

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN
“LINGUE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI” (CLASSE LM-38 Lingue per la
comunicazione e la cooperazione internazionale e LM-37 Lingue e letterature moderne europee e
americane)**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale interclasse in “Lingue per la promozione di attività culturali” (classe LM-38 e LM-37) in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo www.unimore.it/regolamenti.
2. Il Corso di Laurea magistrale interclasse in “Lingue per la promozione di attività culturali” (classe LM-38 e LM-37) afferisce alla Facoltà di “Lettere e Filosofia”. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in "Lingue per la Promozione di attività culturali", di seguito denominato CCLM, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. L’ordinamento didattico (RAD) del Corso di Laurea magistrale interclasse in “Lingue per la promozione di attività culturali” (classe LM-38 e LM-37) con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, consultabile on line all’indirizzo <http://www.lettere.unimore.it/online/Home/Corsidilaurea/Laureemagistrali/Lingueperlapromozionediattivita-culturalia.a.20082009-DM270/Regolamenti.html>, è riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea magistrale interclasse in “Lingue per la promozione di attività culturali” (classe LM-38 e LM-37) devono essere in possesso di una laurea o di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente alle competenze indicate dall’ordinamento didattico (RAD) e specificate al successivo comma 2.
2. In conformità a quanto previsto nell’ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della Banca-dati dell’offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell’anno accademico di riferimento, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente dimostrare di possedere un livello di competenza linguistica sia pari al livello C1 (competenza avanzata) del Quadro Comune europeo di Riferimento nella lingua scelta come prioritaria ed al livello B2 (competenza intermedio-alta) nella seconda lingua scelta.
3. Il possesso delle competenze linguistiche richieste sarà verificato per mezzo di un test di livello e di successivi colloqui orali (qualora il risultato del test scritto li rendesse necessari). Prima di procedere all’iscrizione, eventuali debiti formativi potranno essere colmati con attività di auto-apprendimento svolte presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale interclasse in “Lingue per la promozione di attività culturali” (classe LM-38 e LM-37) si articola in due curricula, “Attività di formazione linguistico-letteraria” e “Patrimonio culturale, arti e spettacolo” che sono attivati secondo quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dati dell’offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell’anno accademico di riferimento, consultabile on line all’indirizzo www.lettere.unimore.it, e riportato nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.

2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale interclasse in “Lingue per la promozione di attività culturali”(classe LM-38 e LM-37), l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l’elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio sono definiti nell’Allegato 3 consultabile all’indirizzo www.lettere.unimore.it. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell’Allegato 3 sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Lettere e Filosofia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall’articolo 28 del RDA.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell’inizio dell’anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell’articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell’Allegato 3, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del RDA.

4. L’attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri) ad eccezione dei casi in cui comprovate esigenze didattiche non lo consentano.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 3, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l’accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all’attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) caratterizzanti;
- 2) affini o integrative;
- 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull’attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell’accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell’attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell’insegnamento, approvato dal CCLM. Le modalità con cui si svolge l’accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all’inizio dell’anno accademico.

4. Gli accertamenti in itinere, quando previsti, dovranno essere effettuati nel rispetto della didattica di tutti gli insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Le competenze comunicative nelle lingue straniere verranno verificate attraverso prove apposite, scritte e orali, anche in itinere, somministrate dai collaboratori linguistici operanti presso il Centro Linguistico d’Ateneo, di concerto con i docenti titolari degli insegnamenti nelle diverse lingue straniere. Le competenze comunicative finali nelle lingue straniere dovranno corrispondere, al termine del secondo anno di studio, al livello C1 nella seconda lingua straniera a scelta e al livello C2 nella prima lingua straniera a scelta.

Qualora gli studenti dovessero sostenere l’esame di lingua del secondo anno in Erasmus, saranno ugualmente tenuti a sostenere la prova di competenza linguistica di cui sopra, presso il Centro Linguistico di Ateneo, salvo i casi in cui lo studente non sia già in possesso di una Certificazione linguistica ritenuta equivalente dalla Facoltà.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati singolarmente dai docenti che svolgeranno il ruolo di tutor scientifici e dal responsabile di Facoltà per gli stages/tirocini, ed infine, collegialmente, dai membri del Consiglio di Facoltà.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, in ordine alla coerenza con il progetto formativo del corso di Laurea Magistrale interclasse in "Lingue per la promozione di attività culturali" (classe LM-38 e LM-37), previo superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste, e coerentemente con quanto indicato nel *Learning Agreement*.

6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 3, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.

7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. tranne che per gli studenti a tempo parziale per i quali la validità sarà di 8 anni. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro cinque anni accademici consecutivi dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università decade dallo status di iscritto.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consisterà nella discussione di una tesi o relazione scritta elaborata sotto la supervisione di un relatore e di un correlatore, su argomento inerente ad almeno uno degli insegnamenti seguiti; potrà essere basata su dati o esperienze derivanti da attività di tirocinio o di laboratorio.

2. Gli studenti richiedono al Consiglio di Facoltà l'approvazione dell'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore almeno cinque mesi prima della discussione.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte da non meno di sette membri. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Preside di Facoltà o dal Presidente del Consiglio di corso di studio, ovvero da un professore di prima fascia. La commissione è composta, di norma, da docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, docenti a contratto presso la Facoltà nell'anno accademico interessato e cultori della materia. I docenti a contratto e i cultori della materia non potranno essere, complessivamente, più di due per ogni commissione. Possono altresì far parte delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 27, comma 8, RDA, anche docenti di Facoltà o Università diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.

Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante, terranno conto di elementi quali: adeguatezza della documentazione bibliografica, del metodo di analisi e interpretazione adottato, capacità di selezionare e interpretare in modo appropriato i dati, pertinenza delle argomentazioni, coerenza dell'argomentazione, capacità di organizzare il proprio pensiero in modo autonomo, formulando riflessioni individuali e originali sulle tematiche trattate.

La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera tra quelle oggetto del corso di studi, preventivamente concordata con il relatore; in questo caso andrà predisposto un riassunto in lingua italiana del lavoro svolto, come pure un riassunto nella seconda lingua studiata. Nel caso di prove finali redatte in lingua italiana, i riassunti saranno nelle due lingue straniere studiate.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata in base ai crediti attribuibili a ciascuna attività;

b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 10 punti..

3. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni). E' possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle lezioni, benché fortemente consigliata, non è obbligatoria.

2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 3 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.

3. Il Corso di laurea magistrale interclasse in "Lingue per la Promozione di attività culturali" (classe LM-38 e LM-37) prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito, previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, anche a mezzo di test e/o colloqui. Apposita domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno di iscrizione. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà di norma, ad opera del CCLM, secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta non sarà inferiore all'80%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.;

b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta non sarà inferiore all'80%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.;

c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, verranno di norma riconosciuti gli esami sostenuti che abbiano il medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'allegato 1 .

2. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.

3. Gli studenti rientranti nei casi a), b) e c) sopra indicati che abbiano maturato almeno 30 cfu possono essere iscritti al II anno di corso.

4. In caso di riconoscimento del 100% dei crediti, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà mediante il

riconoscimento automatico del voto conseguito; in caso di riconoscimento di una percentuale inferiore al 100% il voto finale sarà dato dalla media ponderata della valutazione conseguita precedentemente e dalla valutazione successiva ottenuta per i crediti restanti.

Art. 10 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studi, entro i termini indicati dalla Facoltà. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCLM, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative andranno indicate, insieme agli altri insegnamenti che concorrono alla definizione del piano di studio, nei termini e con le modalità di cui verrà data ampia notifica nel corso dell'anno accademico di riferimento.. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è fissato per il 30 settembre.

3. Il Consiglio di corso di studio o di classe o interclasse valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 ottobre. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione piani di studio presentandone richiesta scritta al Presidente entro il 15 novembre.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche.

2. Per tale valutazione il CCLM si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

3. Il CCLM assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCLM può attivare, d'intesa con la Commissione didattica di Facoltà, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di laurea magistrale interclasse in "Lingue per la Promozione di Attività culturali" (LM-38 e LM-37) attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.lettere.unimore.it e www.unimore.it

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di laurea magistrale interclasse in "Lingue per la Promozione di Attività culturali" (LM-38 e LM-37) attivato presso la Facoltà di Lettere e

Filosofia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.lettere.unimore.it e www.unimore.it

2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF (se previsto) o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i due anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.